

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione spese legali a favore della Regione Puglia.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 11 (undici) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 3 del 9 gennaio 1993 con la quale la Commissione Amministratrice affidava all'Avv. Mario Carrieri l'incarico di promuovere un giudizio contro la Regione Puglia, al fine di ottenere il riconoscimento del danno subito dall'Azienda a seguito di ritardo nella corresponsione dei contributi di esercizio relativi agli anni 1990-1991-1992;
- vista la sentenza n° 710 emessa dal Tribunale di Bari in data 05/11/1996 e depositata in data 21/02/1997, con la quale il Tribunale adito ha rigettato la domanda proposta dall'AMAT, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Puglia;
- vista la suddetta sentenza notificata all'AMAT in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto in data 05/06/1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Regione Puglia per la complessiva somma di £ 18.409.700 oltre interessi e successive spese occorrente;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



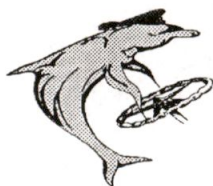
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **11 GIU. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 18/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1476/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

18.6.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 giugno 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - ~~178~~ -
178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



COPIA

RERPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, - Prima Sezione Civile, - composto dai

sigg.ri magistrati:

1) Dott. Luigi	RAGNI	Presidente	OGGETTO: Liquidazio
2) Dott. Michele	PETRIZZELLI	Giudice	contributi.
3) Dott. Rosa	PASCULLI	Giudice Rel.	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenzio
si sotto il numero d'ordine 595 dell'anno 1993

T R A

A.M.A..T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), se-
de in Taranto, in persona del suo legale rappresentante; eletti
vamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv.
Mario Carrieri dal quale è rappresentata e difesa

- ATTRICE -

E

REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente rappresentante
pro-tempore; elettivamente domiciliata in Bari presso e nello
studio dell'avv. Michele Coletti dal quale è rappresentata e
difesa

- CONVENUTA +

All'udienza Collegiale del 29.10.96 la causa passava in decisio
ne sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti che qui

15A7

21 FEB. 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5920
08 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Handwritten signature]

996

Diritti	L. 5000
Trasporti	5920
Totale L.	10920
10%	590
Totale L.	11510

aranto, il
- 3 GIU. 1998

STANDARD
HISCO-MAKING
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH

0801 01080



di seguito si riportano:

per l'attrice: (dal verb. ud. del 13.6.1994)

"..... si riporta alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, con particolare riferimento alla richiesta di nomina di CTU, ivi contenute e riportate nell'udienza del 26.06.93. A conferma della ammissibilità della richiesta CTU, esibisce copia di circolare 27.5.1994 prot.n. 26/2433 approvato con delibera D.P.R. n° 2972/94, con la quale viene da essa Regione Puglia riconosciuto la debenza degli interessi, come richiesto nel presente giudizio".

per la convenuta: (dal verb. ud. del 13.6.94)

".... precisa le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta in cui alle deduzioni ed eccezioni ivi formulate".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.1.1993 l'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrsporti Taranto, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire accertare l'obbligo della Regione di corrispondere le somme deliberate in favore di essa istante e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento del danno subito a causa del ritardato pagamento degli acconti, con rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese e di onorari.

Premetteva parte attrice che con legge regionale 19.3.1982 n.



13 la Regione Puglia si era impegnata ad intervenire finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale, mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto; che tali contributi dovevano essere erogati secondo la previsione dell'art. 8, quarto comma, a trimestralità anticipate da corrispondersi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno; che per l'anno in corso, al pari di quanto avvenuto pe gli anni 1990 e 1991 essa istante aveva provveduto ad avanzare la richiesta di contributi; che anche per l'anno in corso così come avvenuto negli anni 1990 e 1991 la Regione Puglia non aveva provveduto alla corretta liquidazione delle sovvenzioni di esercizio a trimestralità anticipate; che, per l'effetto, i contributi di esercizio, anche se determinati e prefigurati nel loro ammontare, in specifiche delibere regionali esecutive di liquidazione, erano stati liquidati con sensibile ritardo; che essa azienda per garantire la continuità e la sicurezza di esercizio aveva dovuto richiedere anticipazione bancarie; che per l'anno 1990 si erano determinati i seguenti ritardi: la delibera della Giunta Regionale n. 91 del 12.2.1990 con la quale venivano liquidati i contributi relativi al mese di gennaio 1990 per l'importo di L. 2.263.416.000 veniva incassata in data 20.3.1990; la delibera n. 823 del 20.3.1990 per i contributi del mese di febbraio pari a L. 2.213.644.000 veniva incassata l'11.5.1990; la delibera n. 2033 del 12.4.1990 relativa ai contributi

OR





del mese di marzo per L. 2.243.190.000 veniva incassata il 31.3.1990; la delibera n. 2370 del 23.4.1990 relativa al trimestre aprile -giugno 1990 per complessive L. 8.129.240.000 veniva riscosso quanto a L. 2.709.747.000 in data 12.7.1990 ed in data 20.7.1990; la delibera n. 4100 del 29.6.1990 relativa al trimestre luglio-settembre 1990 per il complessivo importo di Lire 7.330.600.000 veniva incassata quanto a L. 2.401.083.333 in data 24.9.1990 ed in due tranches dell'importo di L. 2.443.533.000 in data 5/10 E 4/12/1990; la delibera 6111 del 22.10.1990 relativa al trimestre ottobre-dicembre 1990, per il complessivo importo di L. 5.960.870.000 veniva incassata in tre tranches dell'importo di L. 1.986.956.000 ciascuna rispettivamente il 28.12.1990, il 14.11.1991 ed il 4.2.1991; che infine il congruo dovuto sui predetti contributi per la annualità 1990 pari a L. 9.270.108.000 veniva anch'esso riscosso con ritardo e precisamente, quanto a L. 1.735.529.000, in data 1.7.1992, quanto a L. 1.476.847.000, in data 12.8.1992, quanto a L. 2.492.414.000 in data 16.9.1992 e quanto a L. 3.565.318.000 in data 11.11.92; che nell'anno 1991: con delibera n. 180 dell'11.1.1991 la Giunta regionale aveva liquidato il contributo relativo al mese di gennaio dell'importo di L. 2.326.440.000 che veniva riscosso in data 29.3.1991; con delibera n. 368 dell'11.1.1991 veniva deliberata l'acconto per il mese di febbraio in L. 2.607.727.000 che veniva riscosso in data 16.5.1991; con delibera n. 607 dell'1.3.1991 aveva liquidato il contributo relativo al mese





di marzo per L. 2.452.300.000 riscosso in data 16.5.1991; con delibera 1885 del 7.5.1991 aveva liquidato il contributo relativo al mese di aprile in L. 2.985.074.000 riscosso in data 5.7.1991; con delibera n. 3078 dell'1.7.1991; con delibera n. 3078 dell'1.7.1991 aveva deliberato l'acconto relativo al bimestre maggio-giugno 1991 per L. 7.538.904.000 riscosso quanto a Lire 3.769.452.000 in data 6.8.1991 e per pari importo in data 24.7.1991; con delibera n. 3125 del 19.7.1991 aveva liquidato l'acconto relativo al Trimestre luglio-settembre 1991 per L'importo di L. 6.762.555.000 incassate nel minor importo di L. 7.290.578.000 (stante delega di pagamento all'I.N.P.S. per L. 1.471.977.000) in data 13.11.1991; con delibera n. 4393 del 24.9.1991 aveva liquidato il contributo relativo al trimestre ottobre-dicembre 1991 per l'importo di L. 8.361.800.000 rimosse nell'importo netto di L. 6.084.756.525 (stante delega di pagamento per l'importo di L. 2.277.043.475) in data 13.11.1991; che infine il conguaglio dovuto per il 1991 sui detti contributi era stato riscosso in data 31.3.1992; per l'anno 1992: con delibera n. 176 del 3.2.1992 la Giunta Regionale aveva liquidato l'importo di Lire 6.060.733.000 per i contributi dovuti per i mesi di gennaio e febbraio 1992 riscossi in data 31.3.1992; con delibera n. 615 del 13.3.1992 erano state liquidate L. 3.030.367.000 per il mese di marzo rimosse in data 1.7.1992; con delibera n. 1590 dell'8.4.1992 era stato liquidato l'acconto relativo al mese di aprile per l'importo di L. 3.063.833.000 rimosse in data 12.8.1992;

Pr





con delibera n. 3110 dell'8.6.1992 erano state liquidate L. 3.041.317.000 per l'acconto relativo al mese di maggio, riscosso il 12.8.1992; con delibera n. 4889 del 28.7.1992 erano state liquidate L. 1.086.424.000 per il contributo di giugno riscosse in data 11.11.1992; che con delibera n. 5307 del 3.9.1992 era stato deliberato l'acconto relativo al trimestre luglio-settembre 1992 per complessive L. 8.141.326.000 riscosse in tre tranches dell'importo di L. 2.713.808.000 riscosse in data 9.11.1992 e le ultime due contemporaneamente in data 30.11.1992; che non risultava liquidato l'acconto relativo all'ultimo trimestre 1992 nonchè al congruaglio dello stesso anno per i quali parte attrice faceva espressa riserva di separata, autonoma azione.

La Regione convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto e assolutamente carente di prova, il tutto con vittoria di spese e di onorari.

La causa, istruita documentalmente, veniva riservata per la decisione all'udienza collegiale del 29.10.1996 sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e va pertanto rigettata.

Osserva il Collegio che il debito della Regione convenuta nei confronti dell'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti



Taranto, costituisce obbligazione querabile e richiede, pertanto, perchè la Regione sia costituita in mora, intimazione o richiesta scritta a norma dell'art. 1219 co 1 c.c..

Dovendo infatti la prestazione essere eseguita al domicilio (inteso in senso lato) del debitore. Tale è il caso di pagamenti da effettuarsi dalla P.A. - non è applicabile la norma contenuta nel n. 3 dell'articolo 1219 c.c., per la quale non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine, ma la norma generale stabilita nel co. 1° del medesimo articolo.

Orbene parte attrice non ha provato di aver costituito in mora la Regione Puglia e peraltro gli avvenuti pagamenti sono antecedenti alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

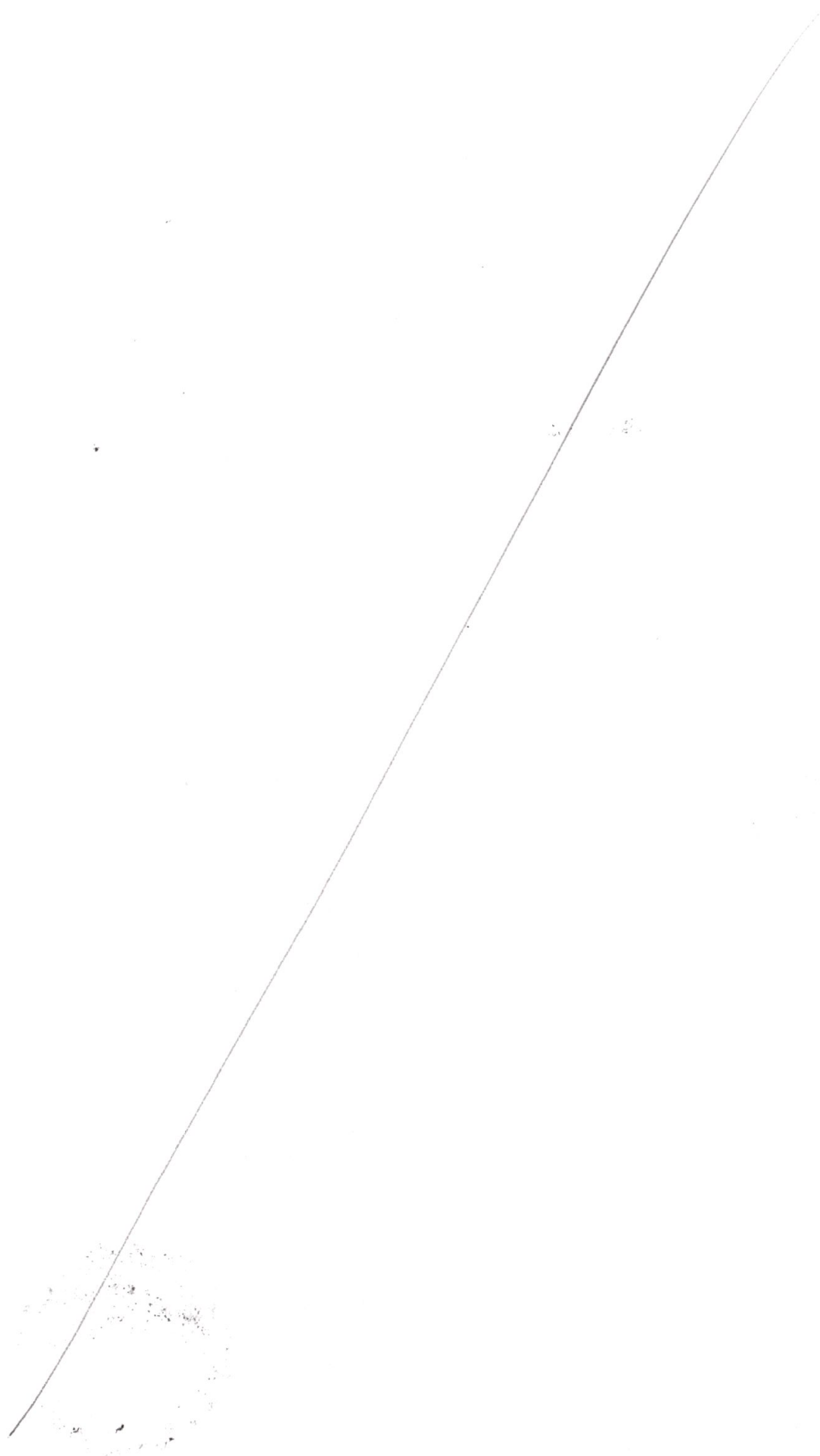
Alla stregua delle esposte considerazioni, la domanda attorea di liquidazione del danno da mora non può trovare accoglimento. Il rigetto della domanda di danno da mora assorbe peraltro ogni ulteriore domanda svolta da parte attrice.

Le ragioni della decisione giustificano la regolamentazione delle spese di lite così come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, con atto del 29.1.1993 nei confronti della Regione Puglia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra



domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta la domanda attorea;

2) condanna parte attrice al rimborso in favore della Regione

031 - Reg. T.F. 250.000 Puglia convenuta delle spese di lite che si liquidano in comp-

1031 - Reg. 42500 plessive L. 13.000.000 di cui L. 10.000.000 per onorario;

4061 - Boito 7500 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

9641 - Tr. Sp.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezio
Totale 300.000 ne Civile del Tribunale in data 5.11.1996.

L'estensore

Rosa Tascioli

Il Presidente

21 FEB. 1997

depositata in Cancelleria

1 DIRETTORE DI SEZION

Fuscone Puer

Comunicato il dispositivo sentenza ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

le parti costituite, il

21 FEB. 1997

1 DIRETTORE DI SEZ.

Fuscone Puer



13 MAR. 1997

Registrazione a Bari il

n.

E.

di

IL

300000

(Freesomile)

per imprese

IL DIRETTORE
Dr. Marta



La presente sentenza ha fatto passaggio in cosa giudicata in data

08 MAG. 1998

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che
ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere
in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali del-
la forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme si rilascia a richiesta
del Sig. Mr. D. Lelli
in forma esecutiva

08 MAG. 1998

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(dr. Domenico Procopio)

STUDIO LE
Avv. Michele
BITONTO - Via Ma.
BARI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

~~08 MAG. 1998~~



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(dr. Domenico Procopio)

Handwritten signature

STUDIO LE
Avv. Michele
BITONTO - Via Ma.
BARI



ATTO DI PRECETTO

La Regione Puglia in persona del persona del Presidente e/o Legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Coletti giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 28/6/93 (Proc. Tribunale di Bari n. 595/93 R.G.) ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Crispi, 6 e all'occorrenza in Taranto alla Via Salento, 37 (Studio Avv. Leonardo Iavernaro),

Premesso

= che, con sentenza pronunciata in data 5/11/96 e depositata in data 21/2/97, il Tribunale di Bari, (I° Sez. Civile) nell'ambito del procedimento iscritto al n. 595/93 R.G. promosso dall'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) contro la Regione Puglia, rigettava la domanda proposta dalla predetta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e la condannava al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese di lite liquidate in complessive £ 13.000.000;

= che la richiamata sentenza è ormai definitiva e passata in giudicato, non essendo stata proposta alcuna opposizione nei termini di legge;

= che la predetta sentenza è altresì esecutiva, giusta apposizione della relativa clausola in data 8/5/98;

tanto premesso, in virtù del richiamato titolo esecutivo che si notifica contestualmente al presente atto;

INTIMA PRECETTO

nei confronti dell'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti, 675 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica

Avv. M.
STENTO
BARI

STUDIO
Avv. Michele
STENTO - Via M.
BARI

del presente atto sotto comminatoria di ogni forma di esecuzione in suo danno

le seguenti somme:

Spese competenze ed onorari di causa	13.000.000
Interessi dal (21/2/97 al 30/4/98)	800.000
Registrazione sentenza	<u>325.000</u>
TOTALE	14.125.000

Successive e del precetto

Disamina Sentenza	25.000
App. formula esecutiva	25.000
Richiesta Copie in forma esec. spese + diritti	129.000
Richiesta Notifica	25.000
Posizione e Archivio	100.000
Disamina Titolo	25.000
Corrispondenza con il cliente	100.000
Corrispondenza informativa	100.000
Atto di Precetto	100.000
Scritt. e Coll.	20.000
Richiesta Cert. Uff. Giud.	25.000
Richiesta Notifica e diritti	37.000
Bolli	40.000
Vacazione detta	25.000
Ritiro e disamina relata	25.000
Nota Specifica	<u>25.000</u>
TOTALE	826.000
CAP 2% (su £ 10.675.000)	213.500

STU
Avv. M.
BITONTO - M.
BARI

STUD
Avv. M. G.
BITONTO - M. G.
BARI - M.

IVA 20% (su £ 10.888.500)	2.177.700
Riporto sorte, accessori e spese legali	14.125.000
Rimb. Forf. 10% su diritti e onorari	<u>1.067.500</u>
TOTALE COMPLESSIVO	18.409.700

(diciottomilioniquattrocentonovemila700) oltre interessi come per legge e tutte le spese successive ed occorrente, con espresso avvertimento che in caso di mancato adempimento nel termine prefissato, si sarà soggetti ad ogni forma di esecuzione ai sensi di legge.

Salvezze

Taranto, 25/5/98

Avv. Michele Coletti

Relata di Notifica

A richiesta dell'Avv. M. Coletti nella qualità in atti Io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO l'antescritto atto per copia conforme all'"A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti, 657 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

a mani dell'impiegato Luciano Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

5/6/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO